Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 maggio 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. **1695.**

Istituzione in Potenza di un Istituto professionale per l'agricoltura, per la Lucania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per esigenze di servizio, col relativo organico, dal 1° ottobre 1955;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1955 è istituita in Potenza una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura, per la Lucania.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dai seguenti tipi di scuole professionali, ciascuna delle quali può comprendere varie sezioni:

1) Scuola professionale per l'agricoltura generica con sezione per coltivatori;

2) Scuola professionale per l'agricoltura irrigua con sezioni per coltivatori, orticoltori;

3) Scuola professionale per la frutticoltura con sezioni per frutticoltore, agrumicoltore;

4) Scuola professionale per la viticoltura e l'enologia con sezioni per vignaioli, cantinieri;

5) Scuola professionale per la olivicoltura e l'oleificio con sezioni per olivicoltore-frantoiano;

6) Scuola professionale per la zootecnia e il caseificio con sezioni per capostalla, casaro;

7) Scuola professionale per la meccanica agraria con sezione per meccanico agrario.

Presso l'Istituto potranno essere inoltre istituiti:

a) corsi preparatori;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 3.

Le scuole che compongono l'Istituto possono funzionare, oltre che nella sede centrale, in sedi coordinate anche in altri Comuni, in numero non superiore a 11.

Ognuna di esse costituisce una unità tecnico-didattica.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica interessato, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica, cultura generale, cooperazione rurale; nozioni di matematica e contabilità; nozioni di agronomia; tecnica agraria; coltivazioni erbacee e coltivazioni arboree (orticultura, frutticultura; olivicultura, viticultura); malattie e difesa delle piante; allevamento del bestiame; tecnica dell'irrigazione; sistemazione dei terreni e meccanica agraria; conservazione e lavorazione dei prodotti: sili, cantine, caseifici, oleifici, ecc.; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e orientativo.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 2, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 11.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Il Consiglio di amministrazione potrà disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti della Cassa del Mezzogiorno;

due rappresentanti dell'Ente riforma Puglie, Lucania e Molise;

un rappresentante per l'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina altresì il presidente, scegliendolo fra i due rappresentanti dell'Ente di riforma.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esa-

minano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con un suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 16.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari nonchè tra i direttori delle Scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 18.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il detto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dalla annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 19.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 3 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate nel suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 21.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 56.560.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse.

Art. 22.

Gli oneri posti a carico degli Enti locali dalle disposizioni dell'art. 91 lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, vengono assunti dall'Ente riforma fondiaria per le Puglie, Lucania e Molise, per quanto riguarda edifici scolastici, aziende e campi didattici con le relative scorte ed attrezzature tecniche e servizi accessori di manutenzione, illuminazione, acqua e riscaldamento, finchè non subentrino gli Enti locali.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1956

GRONCHI

Rossi — Tambroni — Medici — Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 93. — Relleva

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Potenza

QUALIFICA	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*, gruppo *A* Gradi dal 10° al 6°	11
3. Istruttori	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	5
4. Assistenti	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	2
5. Segretario economo	Gruppo *B* Gradi dal 12° al 9°	1
6. Applicati . . .	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	6
Personale incaricato (1)		
7. Insegnanti di materie culturali e propedeutiche (per complessive 320 ore settimanali)		20
8. Istruttori		6
9. Assistenti . .		2
10. Persone di servizio		11

(1) *Altro personale incaricato, oltre quello previsto nell'organico, può essere fornito dall'Ente riforma per la Puglia, Lucania e Molise, secondo apposita convenzione da stabilirsi tra l'Ente stesso e l'Istituto, con approvazione del Ministero della pubblica istruzione.*

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Rossi

Il Ministro per il tesoro
Medici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. **1696.**

Istituzione in Cosenza di un Istituto professionale per l'agricoltura, per la Sila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per esigenze di servizio, col relativo organico, dal 1° ottobre 1955;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1955 è istituita in Cosenza una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura, per la Sila.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dai seguenti tipi di scuole professionali, ciascuna delle quali può comprendere varie sezioni:

1) Scuola professionale per l'agricoltura generica con sezione per coltivatori;
2) Scuola professionale per l'agricoltura irrigua con sezioni per coltivatori, orticoltori;
3) Scuola professionale per la frutticoltura con sezioni per frutticoltore, agrumicoltore;
4) Scuola professionale per la viticoltura e l'enologia con sezioni per vignaioli, cantinieri;
5) Scuola professionale per la olivicoltura e l'oleificio con sezioni per olivicoltore-frantoiano;
6) Scuola professionale per la zootecnia e il caseificio con sezioni per capostalla, casaro;
7) Scuola professionale per la meccanica agraria con sezione per meccanico agrario.

Presso l'Istituto potranno essere inoltre istituiti:

a) corsi preparatori;
b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 3.

Le scuole che compongono l'Istituto possono funzionare, oltre che nella sede centrale, in sedi coordinate anche in altri Comuni, in numero non superiore a 15.

Ognuna di esse costituisce una unità tecnico-didattica.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica interessato, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica, cultura generale, cooperazione rurale; nozioni di matematica e contabilità; nozioni di agronomia; tecnica agraria; coltivazioni erbacee e coltivazioni arboree (orticultura, frutticultura; olivicultura, viticultura); malattie e difesa delle piante; allevamento del bestiame; tecnica dell'irrigazione; sistemazione dei terreni e meccanica agraria; conservazione e lavorazione dei prodotti: sili, cantine, caseifici, oleifici, ecc.; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e orientativo.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 2, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 11.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Il Consiglio di amministrazione potrà disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti della Cassa del Mezzogiorno;

due rappresentanti dell'Opera valorizzazione Sila;

un rappresentante per l'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina altresì il presidente, scegliendolo fra i due rappresentanti dell'Ente di riforma.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esa-

minano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con un suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 16.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari nonchè tra i direttori delle Scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 18.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il detto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dalla annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 19.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art 3 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate nel suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 21.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 75.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse.

Art. 22.

Gli oneri posti a carico degli Enti locali dalle disposizioni dell'art. 91 lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, vengono assunti dall'Opera valorizzazione Sila, per quanto riguarda edifici scolastici, aziende e campi didattici con le relative scorte ed attrezzature tecniche e servizi accessori di manutenzione, illuminazione, acqua e riscaldamento, finchè non subentrino gli Enti locali.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1956

GRONCHI

ROSSI — TAMBRONI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 90. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Cosenza

QUALIFICA	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*, gruppo *A* Gradi dal 10° al 6°	15
3. Istruttori	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	6
4. Assistenti	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	2
5. Segretario economo	Gruppo *B* Gradi dal 12° al 9°	1
6. Applicati	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	6
Personale incaricato (1)		
7. Insegnanti di materie culturali e propedeutiche (per complessive 460 ore settimanali)		27
8. Istruttori		9
9. Assistenti		4
10. Persone di servizio		15

(1) *Altro personale incaricato, oltre quello previsto nell'organico, può essere fornito dall'Opera valorizzazione Sila, secondo apposita convenzione da stabilirsi tra l'Ente stesso e l'Istituto, con approvazione del Ministero della pubblica istruzione.*

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. **1697**.

Istituzione in Avezzano di un Istituto professionale per l'agricoltura, per il Fucino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per esigenze di servizio, col relativo organico, dal 1° ottobre 1955;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1955 è istituita in Avezzano un scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura, per il Fucino.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dai seguenti tipi di scuole professionali, ciascuna delle quali può comprendere varie sezioni:

1) Scuola professionale per l'agricoltura generica con sezione per coltivatori;
2) Scuola professionale per l'agricoltura irrigua con sezioni per coltivatori, orticoltori;
3) Scuola professionale per la frutticoltura con sezioni per frutticoltore, agrumicoltore;
4) Scuola professionale per la viticoltura e l'enologia con sezioni per vignaioli, cantinieri;
5) Scuola professionale per la olivicoltura e l'oleificio con sezioni per olivicoltore-frantoiano;
6) Scuola professionale per la zootecnia e il caseificio con sezioni per capostalla, casaro;
7) Scuola professionale per la meccanica agraria con sezione per meccanico agrario.

Presso l'Istituto potranno essere inoltre istituiti:

a) corsi preparatori;
b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 3.

Le scuole che compongono l'Istituto possono funzionare, oltre che nella sede centrale, in sedi coordinate anche in altri Comuni, in numero non superiore a 7.

Ognuna di esse costituisce una unità tecnico-didattica.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica interessato, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica, cultura generale, cooperazione rurale; nozioni di matematica e contabilità; nozioni di agronomia; tecnica agraria; coltivazioni erbacee e coltivazioni arboree (orticultura, frutticultura; olivicultura, viticultura); malattie e difesa delle piante; allevamento del bestiame; tecnica dell'irrigazione; sistemazione dei terreni e meccanica agraria; conservazione e lavorazione dei prodotti: sili, cantine, caseifici, oleifici, ecc.; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e orientativo.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 2, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 11.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Il Consiglio di amministrazione potrà disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti della Cassa del Mezzogiorno;

due rappresentanti dell'Ente Maremma e Fucino Gestione Fucino;

un rappresentante per l'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina altresì il presidente, scegliendolo fra i due rappresentanti dell'Ente di riforma.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esa-

minano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con un suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 16.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari nonchè tra i direttori delle Scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 18.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il detto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dalla annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 19.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 3 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate nel suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 21.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 38.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse.

Art. 22.

Gli oneri posti a carico degli Enti locali dalle disposizioni dell'art. 91 lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, vengono assunti dall'Ente Maremma e Fucino Gestione Fucino, per quanto riguarda edifici scolastici, aziende e campi didattici con le relative scorte ed attrezzature tecniche e servizi accessori di manutenzione, illuminazione, acqua e riscaldamento, finchè non subentrino gli Enti locali.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1956

GRONCHI

ROSSI — TAMBRONI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 87. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Avezzano

QUALIFICA	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*, gruppo *A* Gradi dal 10° al 6°	7
3. Istruttori	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	4
4. Assistenti	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	1
5. Segretario economo	Gruppo *B* Gradi dal 12° al 9°	1
6. Applicati	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	4
Personale incaricato (1)		
7. Insegnanti di materie culturali e propedeutiche (per complessive 230 ore settimanali)		13
8. Istruttori		3
9. Assistenti		2
10. Persone di servizio		7

(1) *Altro personale incaricato, oltre quello previsto nell'organico, può essere fornito dall'Ente Maremma e Fucino Gestione Fucino, secondo apposita convenzione da stabilirsi tra l'Ente stesso e l'Istituto, con approvazione del Ministero della pubblica istruzione.*

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1698.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « M. Buonarroti » di Trento.

N. 1698. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « M. Buonarroti » di Trento, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 106. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956, n. 1699.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di ottica, con sede in Firenze.

N. 1699. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto nazionale di ottica, con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1548.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 319.

Istituzione presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di ebraico e lingue semitiche comparate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Milano, in data 19 novembre 1956 e 16 gennaio 1957, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, a decorrere dall'anno accademico 1956-57 e per la durata di anni dieci, riservato all'insegnamento di ebraico e lingue semitiche comparate, in aggiunta a quelli stabiliti per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica di Milano.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente

articolo, resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per i privati sovventori di cui al suindicato atto aggiuntivo alla convenzione, di corrispondergli il trattamento di cessazione dal servizio e di quiescenza che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 104. — CARLOMAGNO

Convenzione fra l'Università cattolica del Sacro Cuore e varii per l'istituzione di un posto di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia da attribuirsi all'insegnamento dell'ebraico e lingue semitiche comparate.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei (1956) oggi diciannove (19) del mese di novembre, in Milano, alle ore 12, in una sala del Rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore in piazza Sant'Ambrogio n. 9, dinanzi a me, dott. Guido Rossi, nato a Rovereto, residente a Milano, nella mia qualità di segretario accademico, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 5 luglio 1955, alla presenza dei testimoni noti ed idonei, signori:

Brasca dott. Giancarlo, nato a Mezzago (Milano) il 1º agosto 1920, residente a Milano;

Fossati rag. Emilio, nato ad Arona (Novara) il 10 ottobre 1902, residente a Milano;

si sono personalmente costituiti i signori:

Franceschini prof. Ezio, nato a Vill'Agnedo (Trento) il 25 luglio 1906 e residente a Milano in via Pecchio n. 20, il quale interviene nella sua qualità di delegato dal Consiglio di amministrazione della Università cattolica del Sacro Cuore espressamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 17 novembre 1956, il cui verbale in estratto per copia conforme si allega al presente atto (allegato n. 1);

signora Giovanna Biffi ved. Gianetti, nata a Saronno (Varese) il 14 gennaio 1893 e domiciliata a Saronno in via Tommaseo n. 12;

signor Giacomo Costa fu Federico, nato a Genova il 15 novembre 1905 e domiciliato a Genova in via Accinelli n. 5/15;

comm. Felice Buzzetti, nato a Chiavenna il 24 novembre 1899 e domiciliato a Milano in via Cartesio n. 2;

dott. Giampiero Marietti, nato a Torino il 9 maggio 1912 e domiciliato a Torino in corso Duca degli Abruzzi n. 33;

Sua Ecc.za Mons. Placido Maria Cambiaghi, nato a Monza (Milano) il 18 settembre 1900, Vescovo di Crema, il quale agisce in proprio;

signor Armando Rossi, nato a Genova il 12 settembre 1886 e domicilito a Genova in via Mura dello Zerbino n. 18/10, procuratore del Banco Rossi & C. Soc. acc. sempl. con sede a Genova in via Ponte Reale n. 17-r, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con procura speciale in data 9 novembre 1956 che si allega in originale al presente atto (allegato n. 2);

signor Tito Zaffaroni, nato a Uboldo (Varese) il 10 agosto 1914 e domiciliato a Uboldo debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con delibera del Consiglio comunale in data 4 luglio 1956 il cui verbale in estratto per copia conforme si allega al presente atto (allegato n. 3);

signor Dino Teruzzi, nato a Milano il 16 marzo 1911 e domiciliato a Milano in via Giuseppe Parini n. 2, direttore generale della Banca Commercio e Industria-Commercio Serico Soc. Coop. a responsabilità limitata di Milano, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con delibera del Consiglio di amministrazione in data 8 ottobre 1956, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto (allegato n. 4);

avv. Fausto Minelli, nato a Medola (Mantova) il 2 agosto 1891 e domiciliato a Brescia in via Pace n. 8, presidente della Banca San Paolo di Brescia, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con delibera del Consiglio di amministrazione della Banca medesima in data 24 ottobre 1956, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto (allegato n. 5);

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità io sottoscritto ufficiale rogante sono certo.

Premesso:

che a conclusione di precedenti intese verbali i sopradetti sono venuti nella determinazione di fornire i mezzi finanziari per l'istituzione presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di un posto di ruolo col patto che il posto stesso, sia attribuito all'insegnamento dell'ebraico e lingue semitiche comparate, da istituirsi in onore dell'insigne orientalista Mons. A. M. Ceriani ed hanno autorizzato la stipulazione della apposita convenzione;

che la Facoltà di lettere e filosofia, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore con le rispettive deliberazioni in data 15 novembre 1956 e 17 novembre 1956, hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze di accettare con grato animo l'offerta ed hanno autorizzato il rettore a stipulare la relativa convenzione con i convenuti.

Tutto ciò premesso dai convenuti signori sopra menzionati in esecuzione della volontà personale e degli enti che rispettivamente rappresentano, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia e con le norme dell'art. 63 comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento dell'ebraico e lingue semitiche comparate.

Art. 2.

I signori convenuti si assumono l'obbligo di corrispondere all'Università cattolica del Sacro Cuore, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di cui al precedente art. 1, le seguenti somme:

signora Giovanna Biffi ved. Gianetti L. 100.000 annue; signor Giacomo Costa fu Federico L. 200.000 annue; comm. Felice Buzzetti L. 200.000 annue; dott Giampiero Marietti L. 100.000 annue; Sua Ecc.za Mons. Placido Maria Cambiaghi L. 300.000 annue; Banco Rossi & C. L. 500.000 annue; comune di Uboldo L. 300.000 annue; Banca Commercio e Industria L. 200.000 annue; Banca San Paolo L. 100.000 annue, per la durata di dieci anni consecutivi.

Art. 3.

I signori: Giovanna Biffi ved. Gianetti, Giacomo Costa fu Federico, comm. Felice Buzzetti, dott: Giampiero Marietti, Sue Ecc.za Mons. Placido Maria Cambiaghi, Armando Rossi, Tito Zaffaroni, Dino Teruzzi, avv. Fausto Minelli, si impegnano a versare all'Università cattolica del Sacro Cuore le somme di cui sopra entro il mese di novembre di ogni anno e per la prima volta all'atto della stipulazione della presente convenzione.

Art. 4.

Qualora la presente convenzione non sia rinnovata alla scadenza o, vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di ruolo di cui si tratta deve intendersi senz'altro soppresso con la conseguente cessazione del servizio del titolare.

Art. 5.

La presente convenzione avrà la durata di dieci anni a inizio dalla data di decorrenza della nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo. Ove non sia denunciata almeno un anno prima si intende esplicitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo.

Art. 6.

Qualora in seguito a variazione del trattamento economico dei professori di ruolo disposto dallo Stato, la somma annua risultasse inferiore a quella che l'Università dovrà corrispondere al titolare della cattedra, i convenuti verseranno annualmente, in proporzione alla somma da essi convenzionata, la quota occorrente per integrare la differenza suddetta.

Art. 7.

La presente convenzione è esente da ogni tassa a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti dell'Università cattolica del Sacro Cuore. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

L'atto consta di sei fogli scritti su otto pagine intere e numero diciotto righe della nona pagina, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione.

F.to: *Ezio Franceschini*
F.to: *Giovanna Biffi ved. Gianetti*
F.to: *Giacomo Costa fu Federico*
F.to: *Felice Buzzetti*
F.to: *Giampiero Mariotti*
F.to: *Placido Maria Cambiaghi*, Vescovo di Crema
F.to: *Armando Rossi*
F.to: *Tito Zaffaroni*
F.to: *Dino Teruzzi*
F.to: *Fausto Minelli*
F.to: *Giancarlo Brasca*, teste
F.to: *Emilio Fossati*, teste
F.to: *Guido Rossi*, rogante

Registrato a Milano il 30 novembre 1956 atti pubblici numero 18073, mad. 1, vol. 1142. Esatte lire gratis. Il procuratore superiore reggente.

Convenzione aggiuntiva alla convenzione stipulata fra l'Università cattolica del Sacro Cuore e varii per l'istituzione di un posto di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia da attribuirsi all'insegnamento dell'ebraico e lingue semitiche comparate.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasette (1957) oggi sedici (16) del mese di gennaio, in Milano, alle ore 12, in una sala del Rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore in piazza Sant'Ambrogio n. 9, dinanzi a me, dott. Guido Rossi, nato a Rovereto, residente a Milano, nella mia qualità di segretario accademico, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R. G. U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 5 luglio 1955, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori:

Brasca dott. Giancarlo, nato a Mezzago (Milano) il 1° agosto 1920, residente a Milano;

Fossati rag. Emilio, nato ad Arone (Novara) il 10 ottobre 1902, residente a Milano;

si sono personalmente costituiti i signori:

Franceschini prof. Ezio, nato a Vill'Agnedo (Trento) il 25 luglio 1906 e residente a Milano in via Pecchio n. 20, il quale interviene nella sua qualità di delegato dal Consiglio di amministrazione della Università cattolica del Sacro Cuore espressamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione aggiuntiva con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 14 gennaio 1957, il cui verbale in estratto per copia conforme si allega al presente atto;

dott. Emilio Caldirola, nato a Omegna (Novara) l'8 luglio 1926 e domiciliato a Milano in via Trebazio n. 1;

prof. Gemma Diana, nata a Cherasco (Cuneo) il 25 settembre 1913, residente a Lodi in via Cavour n. 65;

tutti di piena capacità giuridica della cui identità io sottoscritto ufficiale rogante sono certo.

Premesso:

che la convenzione, stipulata fra l'Università cattolica del Sacro Cuore e varii privati ed enti per l'istituzione di un posto di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia da attribuirsi all'insegnamento dell'ebraico e lingue semitiche comparate, non prevede alcuna disposizione per il trattamento di cessazione dal servizio e per quello di quiescenza, in seguito ad intese verbali i sopradetti convenuti sono disposti a fornire i mezzi occorrenti per far fronte al trattamento di cessazione dal servizio e per il trattamento di quiescenza.

Tutto ciò premesso dai convenuti signori sopra menzionati si conviene e si stipula la seguente convenzione aggiuntiva:

Art. 1.

In aggiunta alla convenzione stipulata fra l'Università cattolica e varii per l'istituzione di un posto di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia da attribuirsi all'insegnamento dell'ebraico e lingue semitiche comparate, viene stipulata la presente convenzione per assicurare il trattamento di cessazione dal servizio e il trattamento di quiescenza.

Art. 2.

I signori convenuti:

dott. Emilio Caldirola e prof. Gemma Diana si assumono l'obbligo di corrispondere all'Università cattolica del Sacro Cuore le somme occorrenti per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio e per il trattamento di quiescenza a completamento di quanto disposto dall'articolo quattro della convenzione istitutiva del posto di ruolo per l'insegnamento dell'ebraico e lingue semitiche comparate.

Art. 3.

La presente convenzione aggiuntiva è esente da ogni tassa a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti dell'Università cattolica del Sacro Cuore. Omessa la lettura dell'allegato per espressa e concorde volontà dei comparenti.

L'atto consta di tre fogli scritti su quattro pagine intere e numero quattordici righe della quinta pagina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione.

F.to: *Ezio Franceschini*
F.to: *Emilio Caldirola*
F.to: *Gemma Diana*
F.to: *Giancarlo Brasca*, teste
F.to: *Emilio Fossati*, teste
F.to: *Guido Rossi*, rogante

Registrato a Milano il 24 gennaio 1957 atti pubblici n. 27318, mod. 1, vol. 1150. Esatte lire esente. Il procuratore superiore reggente.

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1957.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1949, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena nella persona del cav. del lavoro Erasmo Sgarroni;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerata la volontà, ripetutamente manifestata dal cav. del lavoro Erasmo Sgarroni, di essere dispensato dalla sua carica;

Considerata altresì l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli Organi amministrativi della predetta Camera dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena è sciolta.

Art. 2.

Il Prefetto di Siena è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena, nelle more della ricostituzione dei normali organi amministrativi della Camera stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(3225)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1957.

Misure delle aliquote d'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1957.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1953, registro n. 26, foglio n. 108;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1955, registro n. 10, foglio n. 86;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 11, foglio n. 352;

Viste le proposte presentate dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in data 10 aprile 1957;

Decreta:

Articolo unico.

Le aliquote d'imposta sui sottonotati tipi di fiammiferi, estratti dalle fabbriche nel periodo 1° luglio 1955-30 luglio 1957, sono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue, fermi restando i prezzi di vendita stabiliti con i decreti Ministeriali 10 marzo 1950 e 28 novembre 1950, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 e n. 276 dell'11 marzo 1950 e 1° dicembre 1950:

TIPI DI FIAMMIFERI	Imposta Lire
1. Scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo	16,28
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	16,64
3. Scatola di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	8,26
4. Scatola di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo condizionamento « carte da giuoco »	10,37
5. Bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo	6,29
6. Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale	7,75
7. Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	8,03
8. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	9,45
9. Bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	5,83
10. Bustina doppia di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	9,71
11. Busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	7,09
12. Bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	4,42
13. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	8,30
14. Rotoli con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	16,06
15. Rotoli con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	44,90
16. Busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo	6,53

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 maggio 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1957
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 2. — BENNATI

(3245)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Roma » e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1957, riguardante la nomina del Consiglio generale dell'Ente;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. ing. Mario Eula in base alla comunicazione fatta dal Ministero dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Mario Rubino è nominato membro del Consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. ing. Mario Eula.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1957

Il Ministro: CORTESE

(3196)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale, con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1956, riguardante la nomina del Consiglio generale dell'Ente stesso per tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° luglio 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. ing. Gino Castellini in base alla comunicazione del Ministero dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Ferdinando Bagnoli è nominato membro del Consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. ing. Gino Castellini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1957

Il Ministro: CORTESE

(3195)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 maggio 1957.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Taurianova.

Relazione prefettizia sulla proroga della gestione commissariale del comune di Taurianova.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 25 dello stesso mese è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Taurianova ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto ispettore dott. Giorgio Scordamaglia.

Con decreto prefettizio 8 aprile 1957, n. 5272, a seguito della destinazione in altra sede del predetto funzionario, lo stesso è stato sostituito nell'incarico di cui trattasi dal consigliere di prefettura dott. Corrado Arciello.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di dovere affrontare numerosi e complessi problemi cittadini, la cui risoluzione costituisce premessa indispensabile per il risanamento di quella Amministrazione comunale e per riportare alla normalità la situazione della civica Azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal lungo periodo di carenza dell'Amministrazione ordinaria.

Di conseguenza l'Amministrazione straordinaria sta efficacemente adoperandosi per la impostazione e per la soluzione di problemi locali di somma importanza, specie nel settore della viabilità interna, dell'edilizia popolare, dei servizi cimiteriali ed in particolare del nuovo impianto di fognature, per cui i risultati di tale complessa azione sarebbero compromessi qualora, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso in uno al risanamento funzionale della civica Azienda, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'articolo 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, con la conferma al dott. Corrado Arciello dei poteri di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto col decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Reggio Calabria, addì 12 maggio 1957

Il prefetto: CORRERA

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 27 detto mese, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Taurianova ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto ispettore dott. Giorgio Scordamaglia;

Visto il decreto prefettizio 8 aprile 1957, n. 5272, con il quale, a seguito della destinazione in altra sede del predetto funzionario, lo stesso è stato sostituito nell'incarico di cui trattasi dal consigliere di prefettura dott. Corrado Arciello;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga ulteriormente prorogata oltre il termine previsto dal decreto Presidenziale suindicato per dar modo al commissario straordinario di poter definire importanti provvedimenti amministrativi in corso di adozione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Taurianova è, a termini di legge, ulteriormente prorogata.

All'attuale commissario straordinario dott. Corrado Arciello sono confermati i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1957.

Reggio Calabria, addì 12 maggio 1957

Il prefetto: CORRERA

(3234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 12 Interno, foglio n. 222, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cagliari di un mutuo di L. 242.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(3237)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 12 Interno, foglio n. 207, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò (Arezzo) di un mutuo di L. 3.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3138)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 12 Interno, foglio n. 213, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Nicola Arcella (Cosenza) di un mutuo di L. 1.785.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3129)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sannicandro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 11 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 12 Interno, foglio n. 220, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sannicandro (Bari) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3130)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 12 Interno, foglio n. 215, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio (Firenze) di un mutuo di L. 5.170.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3132)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 12 Interno, foglio n. 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cineto Romano (Roma), di un mutuo di L. 3.325.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3135)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 13 Interno, foglio n. 179, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capranica Prenestina (Roma) di un mutuo di L. 7.820.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3142)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 13 Interno, foglio n. 171, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cittanova (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 32.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3155)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 15 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 13 Interno, foglio n. 208, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel di Casio (Bologna), di un mutuo di L. 1.680.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3156)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 13 Interno, foglio n. 170, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 6.940.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3158)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 13 Interno, foglio n. 172, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Locri (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 32.950.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3153)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 13 Interno, foglio n. 189, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civitella del Tronto (Teramo) di un mutuo di L. 3.360.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3154)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 10 ottobre 1956 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Dosso (Ferrara).

(3200)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 7 marzo 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti *in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.*

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità (arrotondato)	Ammotare interessi (arrotondato)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	in data 7-3-1957 N.	Registrazione alla Corte di conti Data	Reg. Agr. N.	Reg. Agr. Foglio	Lire	Lire		
	E.T.F.A.S.													
1	PIERCY Vera Norina fu Beniamino in MAMELI	28-12-1957	4152	4-12-54	46	25- 2-55	2882-786	5- 4-57	8	117	6.310.000	385.000	Banca Naz. del Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
2	PIERCY Vera Norina fu Beniamino, maritata MAMELI	28-12-1952	4158	4-12-54	46	25- 2-55	2883-787	5- 4-57	8	118	8.275.000	505.000	Id. Id.	Id.
3	PIERCY Vera Norina fu Beniamino	28-12-1952	4153	4-12-54	46	25- 2-55	2884-788	5- 4-57	8	119	5.485.000	335.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 2 maggio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(2998)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e dei relativi interessi dovuti per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 8 aprile 1957 sono state determinate in via definitiva le indennità per i terreni del « terzo residuo » espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 dell'11 febbraio 1957.

Le predette indennità vengono corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso l'Istituto di credito per ciascuna ditta specificata nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla ditta	Ammontare indennità in cifra arrotondata (art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70)	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA provinciale
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	in data 8-4-1957 N.	Registrazione Corte dei conti Data	Reg. Agric. N.	Reg. Agric. Foglio	Ha.	Ha.	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	BRUCHI Maria Annunziata fu Egidio, maritata LOTTERINGHI DELLA STUFA	Grosseto	3826	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	2810-714	19- 4-57	9	348	108.73.67	96.36.58	11.790.000	Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma	Roma
2	GUGLIELMOTTI Ettore fu Giulio Cesare	Montalto di Castro	3886	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	2811-715	19- 4-57	9	347	29.91.57	105.01.33	2.380.000	Id. Id.	Id.
3	PERUZZI Salvatore fu Andrea	Montalto di Castro	4101	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	2812-716	19- 4-57	9	346	48.65.39	19.87.14	2.705.000	Id. Id.	Id.
4	RUSPOLI Giovanni fu Francesco	Cerveteri	3901	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	2813-717	19- 4-57	9	345	148.42.70	121.57.30	14.920.000	Id. Id.	Id.
5	VALENTINI Maddalena, Teti Maria e Torquato, fratello e sorelle fu Amilcare	Castiglione della Pescaia	4006	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	2815-719	19- 4-57	9	344	79.90.71	66.59.18	10.650.000	Id. Id.	Id.
6	VON WESENDONK Franz fu Otto	Castelnuovo Val di Cecina	3913	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	2816-720	19- 4-57	9	343	50.02.19	79.11.60	3.025.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 8 maggio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(3023)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo del Consorzio di bonifica San Pietro di Cavarzere, con sede in Cavarzere (Venezia).

Con decreto Ministeriale n. 1150/1349 dell'11 maggio 1957, l'ing. Antonio Bullo è stato nominato commissario governativo del Consorzio di bonifica San Pietro di Cavarzere, con sede in Cavarzere (Venezia).

(3118)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1957, il ricorso straordinario prodotto dal dott. Alfredo Ricci in data 15 novembre 1955 contro l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, circa il trattamento economico attribuitogli e il mancato riconoscimento della qualifica di dirigente è stato dichiarato inammissibile.

(3165)

Determinazione del perimetro del bacino montano dell'Alto Bradano, ricadente nelle provincie di Potenza e di Matera.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1957, al registro n. 10, foglio n. 123, col quale è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano « Alto Bradano », ricadente nelle provincie di Potenza e di Matera.

(3235)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « astronomia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « astronomia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3238)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di varianti al piano di ricostruzione di Cisterna (Latina)

Con decreto Ministeriale 14 maggio 1957, n. 725, previa decisione sulle opposizioni presentate è stato approvato con gli stralci, le prescrizioni, e le limitazioni di cui alle premesse del suddetto decreto, il progetto di varianti al piano di ricostruzione di Cisterna vistato in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'attuazione delle opere previste in dette varianti resta fermo il termine di attuazione del piano di ricostruzione originario prorogato fino al 30 giugno 1957.

(3184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	851288 (nuda proprietà)	Schiaffino Luisita, Rinaldo ed Anna Rosa fu Carlo-Salvatore o Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Olivieri Marcella fu Luigi vedova Schiaffino Carlo-Salvatore o Carlo, domiciliati a Genova, quali eredi indivisi del padre, con usufrutto a favore di Olivieri Marcella fu Luigi vedova Schiaffino Carlo-Salvatore o Carlo, dom. a Genova . .	315 —
P. R. 3,50 % (1934)	506815 (nuda proprietà)	Intestazione e usufrutto, ecc. come sopra	217 —
Rendita 5 % (1935)	113755 (nuda proprietà)	Morelli Maria Vittoria di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Rignano Flaminio (Roma), con usufrutto a Paccoi Annita fu Ubaldo, dom. in Roma	2.700 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 gennaio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(376)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 22 maggio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,905	624,87	624,85	624,80	624,88	624,89	624,85	624,93	624,90
$ Can.	653,80	654 —	653,50	654,375	653,40	653,81	654,125	653,50	653,75	654 —
Fr. Sv. lib.	145,817	145,81	145,80	145,82	145,75	145,82	145,825	145,80	145,81	145,82
Kr. D.	90,38	90,34	90,37	90,38	90,40	90,36	90,36	90,53	90,38	90,40
Kr. N.	87,85	87,85	87,84	87,86	87,87	87,85	87,86	88,08	87,84	87,85
Kr. Sv.	121,53	121,52	121,50	121,545	121,47	121,60	121,53	121,615	121,53	121,55
Fol.	164,81	164,88	164,89	164,91	164,90	164,95	164,89	165,07	164,77	164,85
Fr. B.	12,48	12,4825	12,485	12,485	12,485	12,48	12,4825	12,507	12,47	12,48
Fr. Fr.	178,26	178,305	178,33	178,30	178,28	178,26	178,28	178,47	178,25	178,30
Fr. Sv. acc.	143,44	143,475	143,44	143,475	143,45	143,42	143,50	143,50	143,40	143,48
Lst.	1756 —	1756 —	1756 —	1756,75	1756,25	1758,12	1756,125	1759,875	1756 —	1756,50
Dm. occ.	149,70	149,70	149,70	149,73	149,67	149,68	149,69	149,825	149,67	149,70
Scell. Aust.	24,175	24,18	24,18	24,17375	24,18	24,17	24,1725	24,19	24,17	24,18

Media dei titoli del 22 maggio 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,025
Id. 3,50 % 1902	57,725
Id. 5 % 1935	89,775
Redimibile 3,50 % 1934	78,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,675
Id. 5 % 1936	96,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	96,05
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	94,70
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	93,70
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	93,525
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1957

1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	654,25
1 Franco svizzero lib.	145,822
1 Corona danese	90,37
1 Corona norvegese	87,86
1 Corona svedese	121,537
1 Fiorino olandese	164,90
1 Franco belga	12,484
100 Franchi francesi	178,29
1 Franco svizzero acc.	143,487
1 Lira sterlina	1756,437
1 Marco germanico	149,71
1 Scellino austriaco	24,175

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 4076-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 dicembre 1935, n. 2214 R/Gab., con cui al signor Frank Benigno, nato a Cloz (Trento) il 7 febbraio 1902, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Franchi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 4 marzo 1957 dal predetto signor Franchi Benigno, in atto residente a Marlengo;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 5 dicembre 1935, n. 2214, R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del signor Franchi Benigno, nato a Cloz (Trento) il 7 febbraio 1902, della di lui moglie Orzi Edvige, nata a Laces il 20 ottobre 1902 e dei figli Benigno, nato a Merano il 30 luglio 1936, Romano, nato a Marlengo il 18 luglio 1941, Luigi, nato a Merano il 13 settembre 1943, Rosalia, nata a Merano il 19 novembre 1946, viene ripristinato nella forma tedesca di Frank.

Il sindaco del comune di Marlengo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6º, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi 4º e 5º delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 8 maggio 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(3241)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1956, con il quale è, stato indetto un concorso per esami e per titoli a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956, registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 329);

Visto il decreto Ministeriale in data 16 luglio 1956, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1956, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 398;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli presentati dai medesimi:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	D'Aurea Biagio	punti	544
2.	Rappazzo Stefano	»	509
3.	Frisullo Ubaldo	»	482
4.	La Rosa Rosario	»	476
5.	Greco Giuseppe	»	475

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1957

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1957
Registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 335. — Rapisarda

(3203)

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali, ed aumento del numero dei posti messi a concorso da quaranta a ottanta.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 11 agosto 1955, con il quale è, stato indetto un concorso per titoli e per esami a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciali (registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1955, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 394);

Visto il decreto Ministeriale in data 10 dicembre 1955, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso (registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1956, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 41);

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1956, con il quale è prorogato al 5 marzo 1957 il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1956, registro n. 28 Difesa-Aeronautica, foglio n. 392);

Considerato che, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, occorre prorogare il termine di presentazione delle domande ed aumentare il numero dei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui agli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 11 agosto 1955, e prorogato all'11 luglio 1957.

Art. 2.

Il numero dei posti messi a concorso da quaranta è aumentato a ottanta.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1957

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1957
Registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 212. — Rapisarda

(3204)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 26580 div. 3ª in data 1º agosto 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di undici condotte mediche vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 28580 div. 3ª del 22 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio 1957, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse:

1.	Amiconi Vincenzo	punti	53,185	su 100
2.	Stocchi Silvio	»	51,632	»
3.	Cipollone Mario	»	51,310	»
4.	D'Angelo Tullio	»	51,267	»
5.	Santori Giulio	»	51,232	»
6.	Albano Umberto	»	51,154	»
7.	Salvati Franco	»	51,140	»
8.	Di Luzio Osvaldo	»	51,095	»
9.	Di Gianfilippo Loide, partigiano, combattente, insignito di croce al merito di guerra	»	51,002	»
10.	Sensini Didio	»	51,002	»
11.	Gentile Domenico	»	50,871	»
12.	Gatta Dotolino	»	50,797	»
13.	Ruzzi Gaetano	»	50,774	»
14.	Polce Gastone	»	50,725	»
15.	Pizzabiocca Enrico	»	50,662	»
16.	Marinetti Paolo	»	50,535	»
17.	D'Amico Angelo, invalido per servizio	»	50,430	»
18.	Mariani Vincenzo	»	50,220	»
19.	Zazziello Carmelo	»	50,170	»
20.	Cianca Bruno	»	50,116	»
21.	Monachello Angelico	»	50,095	»
22.	Conte Nunzio	»	50,073	»
23.	Santarelli Roberto	»	50,012	»
24.	Cricchi Francesco	»	50,000	»
25.	Simonelli Arnaldo	»	49,885	»
26.	Ciccone Nino	»	49,865	»
27.	Ramolini Marcello	»	49,780	»
28.	Giuliano Camillo	»	49,680	»
29.	Di Rocco Pietro, invalido per servizio	»	49,585	»
30.	Calderoni Mario	»	49,540	»
31.	Valente Filippo	»	49,492	»
32.	Virgili Quintilio	»	49,417	»
33.	Mininno Andrea	»	49,286	»
34.	Mascitelli Antonio	»	49,277	»
35.	Marchionni Antonio	»	49,070	»
36.	Raglione Francesco	»	49,002	»

37. Rizza Giovanni	punti	49,000 su 100
38. Nusca Antonio, invalido di guerra	»	48,950 »
39. Ricci Laurindo, mutilato del lavoro	»	48,670 »
40. Monforte Mariano	»	48,460 »
41. Cesarini Elia	»	48,337 »
42. Di Ponzio Angelantonio	»	48,300 »
43. Quadrani Domenico	»	48,092 »
44. De Medicis Luigi	»	48,047 »
45. Lolli Luigi Donato	»	48,000 »
46. Gallizzi Vincenzo Eugenio	»	47,785 »
47. Callea Saverio	»	47,587 »
48. Del Cecato Massimo Marcello	»	47,370 »
49. Di Nardo Antonio	»	47,300 »
50. Chiominto Luciano	»	47,212 »
51. La Rocca Venanzio	»	47,182 »
52. Brunelli Furio	»	46,877 »
53. Di Michele Gino	»	46,872 »
54. Baracchini Romolo	»	46,775 »
55. Cesta Giovanni	»	46,622 »
56. Ansuini Alvaro	»	46,425 »
57. Fanti Gino	»	46,047 »
58. Lispi Domenico	»	46,035 »
59. Mucciante Stefano	»	45,552 »
60. Villani Sergio	»	45,461 »
61. Vergine Pasquale	»	45,012 »
62. Aratari Vincenzo	»	43,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 9 maggio 1957

Il prefetto: MOROSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 26580 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito degli idonei al concorso per undici condotte mediche vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1955;

Visto l'ordine nel quale i concorrenti hanno espresso le proprie preferenze per le sedi poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1116;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Decreta:

Ai medici sottoelencati, quali vincitori del concorso indicato nelle premesse, vengono assegnate le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Amiconi Vincenzo: Ortucchio;
2) Stocchi Silvio: Montereale (seconda condotta);
3) Cipollone Mario: Castellafiume;
4) D'Angelo Tullio: Ateleta;
5) Santori Giulio: Massa D'Albe;
6) Albano Umberto: Roccacasale;
7) Salvati Franco: Campotosto;
8) Di Luzio Osvaldo Acciano;
9) Di Gianfilippo Loide: consorzio Carapelle Calvisio-Castelvecchio Calvisio;
10) Sensini Didio: Civitella Alfedena;
11) Nusca Antonio: Carsoli (seconda condotta).

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 9 maggio 1957

Il prefetto: MOROSI

(3210)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 4879/3 San. del 28 marzo 1956, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1955;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio numero 25060/3 San. del 5 dicembre 1956;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Secco Bruno	punti	52,32
2. Montanelli Walter	»	52,10
3. Magnani Francesco	»	50,13
4. Ruffini Giuseppe	»	49,64
5. Pini Mario	»	49,38
6. Beri Umberto	»	49,15
7. Mori Antonio	»	48,20
8. Pezzica Giacomo	»	48,18
9. Pini Elio	»	47,08
10. Coccoli Gino	»	47,06
11. Chiarini Francesco	»	46,58
12. Sobrero Luigi	»	46,52
13. Zini Ciro	»	45,83
14. Giorgi Mario	»	45,46
15. Guarnieri Gino	»	45,40
16. Martini Mario	»	45,33
17. Gioachin Danilo	»	45,22
18. Emdin Ruben	»	45,14
19. Ficarelli Roberto	»	43,74
20. Craveri Eugenio	»	43,72
21. Magni Aldo	»	43,65
22. Eberle Ugo	»	43,08
23. Pellerzi Aurelio	»	42,89
24. Facchielli Arcadio	»	42,78
25. Colombi Contardo	»	42,64
26. Signorini Celestino	»	42,39
27. De Remigis Fernando	»	42,27
28. Prati Arnaldo	»	42,25
29. Matteucci Giuseppe	»	42,12
30. Vergine Mario	»	42,04
31. Frittoli Mario	»	41,77
32. Pierucci Costantino	»	41,75
33. Ferri Egisto	»	41,72
34. Bonifazi Carlo	»	41,27
35. Ferrari Giuseppe	»	41,08
36. Angeli Amleto	»	40,86
37. Giacobone Fausto	»	40,66
38. Benvenuti Riccardo	»	40,33
39. Marabotti Enrico	»	40,27
40. Cavalli Lorenzo	»	39,83
41. Neri Egizio	»	39,64
42. Capperucci Roberto	»	38,50
43. Braga Giuseppe	»	38,33
44. Bigazzi Giulio	»	38,14
45. Corrias Giuseppe	»	37,66
46. Colecchia Arcangelo	»	37,50
47. Nocchi Sauro	»	37,22

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 286, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 10 maggio 1957

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 8833/3 San. di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio n. 4879/3 San. del 29 marzo 1956;

Viste le domande dei singoli candidati, con l'indirizzo della sede in ordine preferenziale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno segnata:

1) Secco dott. Bruno: Consorzio Sesta Godano-Carro-Carrodano;

2) Montanelli dott. Walter: Consorzio Rocchetta Vara-Brugnato-Zignago-Borghetto Vara.

I sindaci dei comuni capi consorzio di Sesta Godano e Rocchetta Vara sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, per quanto di loro competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 10 maggio 1957

Il prefetto: MENEGHINI

(3176)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 16350, in data 16 maggio 1956, con il quale veniva bandito un concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 1° aprile 1956;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei veterinari concorrenti *risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse*.

N.	Nominativo		Punti	
1.	Praloran dott. Francesco	punti	54.426	su 100
2.	Piccotin dott. Giuseppe	»	52.526	»
3.	Sattin dott. Martino	»	51.570	»
4.	Zmarich dott. Antonio	»	51.172	»
5.	Galetto dott. Claudio	»	50.825	»
6.	Rimondi dott. Cesare	»	50.176	»
7.	Sandri dott. Arturo	»	49.488	»
8.	Rizzo dott. Luigi	»	49.336	»
9.	*Bressan dott. Antonio*	»	49,307	»
10.	Consolini dott. Narduccio	»	48.998	»
11.	Neri dott. Umberto	»	48.788	»
12.	Vallis dott. Pietro	»	48.437	»
13.	Fava dott. Valmore	»	48.435	»
14.	Gaggioli dott. Carlo	»	48.198	»
15.	Spadavecchia dott. Nicola	»	48.048	»
16.	Insam dott. Guglielmo	»	47.875	»
17.	Piquè dott. Ilio	»	47.860	»
18.	Andres dott. Andrea	»	47.771	»
19.	Ballarini dott. Edoardo	»	47.606	»
20.	Melotti dott. Alfonso	»	47.590	»
21.	Sartori dott. Bruno	»	47.500	»
22.	Valli dott. Angelo	»	47.450	»
23.	Palotta dott. Pietro	»	47.323	»
24.	Fioretto dott. Antonio	»	47.320	»
25.	Onfiani dott. Marcello	»	47,290	»
26.	Guglielmini dott. Giovanni	»	47.089	»
27.	Tonetto dott. Sante Agostino	»	47.063	»
28.	*Zanoni dott. Francesco*	»	*46.942*	»
29.	Campo dott. Giorgio	punti	46.940	su 100
30.	Parmeggiani dott. Alessandro	»	46.860	»
31.	De Remigis dott. Fernando	»	46.839	»
32.	Rossi dott. Luigi	»	46.713	»
33.	Gobbato dott. Alberto	»	46.634	»
34.	Bernardis dott. Venizio	»	46.568	»
35.	Righetti dott. Lucillo	»	46,552	»
36.	Piolanti dott. Remo	»	46.534	»
37.	Conti dott. Giuseppe	»	46.427	»
38.	Bonini dott. Pietro	»	46.374	»
39.	Ficarelli dott. Roberto	»	46.237	»
40.	Ruatti dott. Adelio	»	46.157	»
41.	Decastello dott. Tullio	»	45.962	»
42.	Tedeschi dott. Alfredo	»	45.750	»
43.	Pini dott. Mario	»	45.600	»
44.	Malossi dott. Edoardo	»	45.277	»
45.	Fante dott. Giandomenico	»	44.868	»
46.	Paci dott. Arcangelo	»	44.827	»
47.	Brizzi dott. Pietro	»	44.772	»
48.	Magnolato dott. Giovanni	»	44.687	»
49.	Soliman dott. Antonio	»	44.646	»
50.	Urbinati dott. Alberto	»	44.419	»
51.	Crini dott. Nello	»	44.239	»
52.	Segalini dott. Enrico	»	44.235	»
53.	Gatti dott. Mario	»	44.206	»
54.	*Rossi dott. Antonio*	»	*44.134*	»
55.	Cavagna dott. Arrigo	»	43.793	»
56.	Franzoso dott. Luigi Basilio	»	43.549	»
57.	Ceccato dott. Giusto	»	43.500	»
58.	Martelli dott. Antonio	»	43.479	»
59.	Bojan dott. Erasmo	»	43.146	»
60.	Padovan dott. Ubaldo	»	43.144	»
61.	Signorini dott. Giancarlo	»	43.125	»
62.	Rocca dott. Giuseppe	»	43.000	»
63.	Rizzolo dott. Ferruccio	»	42.995	»
64.	Marino dott. Giuseppe	»	42.856	»
65.	Penon dott. Luigi	»	42.769	»
66.	Toblini dott. Michele	»	42.724	»
67.	Masettò dott. Giovanni	»	42.722	»
68.	Simio dott. Carmelo	»	42.562	»
69.	Borsato dott. Antonio	»	42.500	»
70.	Zambelli dott. Franco	»	42.381	»
71.	Zanetello dott. Giovanni Battista	»	42.337	»
72.	Iaizza dott. Franco	»	42.250	»
73.	Xausa dott. Giovanni	»	42.139	»
74.	Santi dott. Luigi	»	42.000	»
75.	Brugnara dott. Giuseppe	»	41.990	»
76.	Arduin dott. Camillo	»	41.974	»
77.	Stoppa dott. Lorenzo	»	41.953	»
78.	Libralato dott. Alfonso	»	41.625	»
79.	Cazzola dott. Mario	»	41.500	»
80.	Matani dott. Massimiliano	»	41.270	»
81.	Morselli dott. Abdon	»	41.250	»
82.	*Casari dott. Luigi*	»	*41.000*	»
83.	Ruffin dott. Sergio	»	40.876	»
84.	Bruni dott. Bruno	»	40.837	»
85.	Beber dott. Luigi	»	40.651	»
86.	Zani dott. Leonida	»	40.500	»
87.	Meneghini dott. Umberto	»	40.381	»
88.	Frescura dott. Bernardino	»	40.299	»
89.	Pretto dott. Giorgio	»	40.162	»
90.	Setti dott. Francesco	»	40.106	»
91.	Furin dott. Michele	»	40.000	»
92.	Gioachin dott. Danilo	»	39.985	»
93.	Piaser dott. Dino	»	39.977	»
94.	Bonati dott. Flavio	»	39.625	»
95.	Ruzzi dott. Domenico	»	39.443	»
96.	Carcano dott. Giovambattista	»	39.375	»
97.	Paternoster dott. Simone	»	39.322	»
98.	Mecati dott. Flavio	»	39.250	»
99.	Righi dott. Venerio	»	39.000	»
100.	Calcagno dott. Carlo	»	38.591	»
101.	Ferri dott. Egisto	»	38.500	»
102.	Rozzi dott. Luciano	»	37.754	»
103.	Castegnaro dott. Aldo	»	37.620	»
104.	Capitelli dott. Francesco	»	37.289	»
105.	Gianelli dott. Albino	»	37.047	»
106.	Rossi dott. Giacomo	»	37.000	»
107.	Frigato dott. Almerino	»	35.000	»

Padova, addì 11 maggio 1957

Il prefetto: ZACCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 16350, in data 16 maggio 1956, con il quale veniva bandito un concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 1º aprile 1956;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice;

Rilevato che fra i concorrenti vi sono invalidi di guerra, nei cui confronti, peraltro, non trova applicazione, il diritto di precedenza previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto il comune di Padova ha fra il personale veterinario dipendente un invalido di guerra, titolare della II condotta, e che, per le altre condotte, non è applicabile la predetta norma legislativa, trattandosi di unici posti di organico;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla dichiarazione dei vincitori dei singoli posti seguendo l'ordine della graduatoria di merito approvata con odierno decreto prefettizio;

Tenute presenti le preferenze di sedi indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoscritti veterinari vengono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e designati alle competenti Amministrazioni per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) Praloran dott. Francesco, con recapito a Gazzo Padovano, vincitore della condotta consorziale di Legnaro;

2) Piccotin dott. Giuseppe, con recapito a Este, via Ca' Mori, 48, vincitore della condotta consorziale di Piacenza d'Adige;

3) Sattin dott. Martino, con recapito a Montagnana, vincitore della condotta consorziale di Montagnana;

4) Zmarich dott. Antonio, con recapito a Bresseo di Teolo, vincitore della condotta di Padova (primo reparto Ponte di Brenta).

Padova, addì 11 maggio 1957

Il prefetto: ZACCHI

(3211)

PREFETTURA DI PISA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 4035 Div. 3/1 del 15 febbraio 1957, col quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Pontedera e San Miniato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ufficiale sanitario di Pontedera e San Miniato è così costituita:

Presidente:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Simola dott. Dino, medico provinciale capo;

Buonomini prof. Giulio, titolare della cattedra dell'Istituto di igiene dell'Università di Pisa;

Michelazzi prof. Massimo, primario medico degli Spedali riuniti di Santa Chiara di Pisa;

Imbasciati prof. Bruno, ufficiale sanitario del comune di La Spezia.

Segretario:

Palagini dott. Ugo, consigliere.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Pisa, addì 14 maggio 1957

Il prefetto: DE BERNART

(3190)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il decreto n. 340.2.74/10257 del 15 agosto 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 novembre 1952;

Visti i propri precedenti decreti n. 7495 del 7 marzo 1956 e n. 28730 del 7 novembre 1956, con i quali si provvedeva alla modifica di detta Commissione relativamente alla sostituzione di alcuni componenti e del presidente nominato nella persona del vice prefetto dott. Giovanni Moscato;

Considerato che, essendo stato il dott. Giovanni Moscato trasferito in altra sede occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giuseppe Sansonetti è nominato presidente della Commissione anzidetta in sostituzione del dottor Giovanni Moscato. La Commissione sopramenzionata risulta, pertanto, composta come segue:

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Liggeri dott. Michele, medico provinciale;

Cattano dott. Rosario, primario medico dell'Ospedale di Lentini;

Pacetto dott. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Siracusa;

Delitala dott. Alberto, medico condotto.

Segretario:

Galvano dott. Vincenzo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Siracusa, addì 7 maggio 1957

Il prefetto: ONEIO

(3173)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.